

no raccolti i relativi più accurati fondamenti intorno al vero valore diverso delle sudde Carni, e indispensabilmente ritenuto sino a quel tempo così per la Città, che per il Territorio il Calamiere pubblicato il dì 23. Giugno prossimo passato per tutte le Carni in esso individuate, fuorchè per quelle del Manzo di Dalmazia, ossia di Moldavia, e Valacchia, che viene interinalmente limitata al prezzo non maggiore di Soldi sedici alla Libbra, trovano Sue Signorie Illustrissime di tutta necessità, e giustizia lo stabilire, e prescrivere le seguenti provvidenze:

I. Nella sola Beccheria di S. Michele in questa Città sarà permesso l'ammazzare i Buoi suddetti di Dalmazia, ossia di Moldavia, e Valacchia, proibito venendo per essi qualunque altro così privato, che pubblico Macello, e singolarmente quello delle così dette Beccherie Grandi, che si riconferma all'uso esclusivo per li Buoi Nostrali, e per li provenienti d'altri Paesi.

II. Dovranno osservarsi anche per detti Buoi di Dalmazia le vigenti provvide discipline circa le ore, ed i metodi di aprirsi, e chiudersi le porte della Beccheria stessa di S. Michele, onde avervi luogo non possa qualunque clandestina introduzione, o estrazione d'essi Animalì o vivi, o morti.

III. Non potranno essere estratti morti da detta Beccheria, se in aggiunta al Bollo del-